

CAMERA DEI DEPUTATI N. 488

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PERANI, PIREDDA, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VITI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI

Norme per l'indizione di un concorso a cattedra di prima fascia riservato ai professori universitari associati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sul riordinamento della docenza universitaria, prevede, all'articolo 5, la possibilità, da parte del professore associato che abbia maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato o di associato, di chiedere che in occasione dei concorsi biennali sia assegnata alla propria facoltà una cattedra di prima fascia, anche in deroga alla programmazione: il richiedente potrà partecipare poi al concorso, alla pari con gli altri concorrenti. Ciò nei limiti del 20 per cento delle cattedre assegnate per quel concorso.

L'introduzione di tale norma era intesa, nella mente del legislatore, a con-

sentire a chi aveva maturato lunga esperienza di insegnamento universitario di poter accedere, in tempi ragionevolmente brevi, alla prima fascia rimanendo nella propria sede, senza dover concorrere per altre sedi geograficamente lontane.

La norma veniva incontro ad una aspirazione, più che legittima, di docenti che si erano resi benemeriti nei confronti della istituzione universitaria e che avevano consentito la continuità di insegnamenti fondamentali soprattutto nel decennio in cui erano mancati i concorsi universitari nell'attesa del riordino della docenza.

Senonché, a distanza di dieci anni dalla emanazione del citato decreto

n. 382 del 1980, il meccanismo istituito dall'articolo 5 ha funzionato solo per una esigua minoranza degli interessati: infatti i concorsi non hanno avuto la cadenza biennale imposta dalla legge e il numero delle cattedre messe a disposizione si è dimostrato largamente insufficiente per offrire agli interessati la possibilità di partecipare al concorso.

Frattanto per più di qualcuno è giunta l'età del pensionamento: costoro sono usciti senza poter usufruire del beneficio.

Proprio per gli aspetti legati all'età, più di qualcuno, avendo partecipato al concorso ed essendo risultato vincitore, si è visto rifiutata la cattedra perché nel frattempo aveva compiuto 65 anni.

Gli altri, nel frattempo, da novennialisti sono diventati ventennialisti o quasi e continuano ad esercitare la loro funzione con decoro e con soddisfazione dell'università in cui operano.

D'altra parte, se rimane invariato l'articolo 5, non è prevedibile quando gli ultimi interessati potranno vedere assegnata la cattedra alla loro facoltà: certa-

mente ciò potrà avvenire quando la maggior parte non potrà più usufruirne. In questo modo la norma sta diventando una beffa per la maggior parte dei destinatari.

Per evitare che ciò si verifichi, è necessario modificare la norma stessa in maniera da consentire subito a tutti e in una sola volta l'esercizio della facoltà che la legge oggi dilaziona in maniera inaccettabile nel tempo.

Lo strumento, quanto alla forma, può essere identificato nel concorso riservato. Nella sostanza, tuttavia, non si tratta né di una sanatoria né di una promozione né di un nuovo beneficio, ma solo di un mezzo per recuperare un ritardo inaccettabile nel funzionamento di un meccanismo già operante per legge.

La norma che si propone è, pertanto, solo un atto riparatore, per di più gravemente tardivo.

Si sottopone, pertanto, alla vostra attenzione la presente proposta di legge che ha lo scopo di ovviare a quanto sopra esposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica indice, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per cattedre di professore universitario di prima fascia riservato ai professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ai fini del concorso di cui al comma 1, è assegnato alle singole facoltà un numero di cattedre di prima fascia pari al numero delle richieste presentate dagli aventi diritto.

3. Per i destinatari della presente legge i limiti di età sono fissati al 1° novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età per il collocamento fuori ruolo e al compimento del settantacinquesimo anno per il pensionamento.

4. I professori di seconda fascia confermati che accedono alla cattedra di prima fascia sono esonerati dallo straordinario.